

Sismabonus ed ecobonus, tutte le regole per la cessione del credito

25 Luglio 2018

L'Agenzia delle Entrate con la **circolare 17/E/2018** ha spiegato come cedere il credito corrispondente al Sismabonus e ha fornito qualche chiarimento in più sulla cessione dell'Ecobonus.

Le spiegazioni vanno a sommarsi a quelle contenute nella **Circolare 11/E/2018** dello scorso maggio.

Sismabonus, la cessione della detrazione

Ricalcando il **meccanismo della cessione del credito definito per l'Ecobonus**, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi per l'adozione di misure antisismiche realizzati sulle **parti comuni degli edifici condominiali** situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (ex **opcm 3274/2003**).

La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che poi, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedono all'alienazione degli immobili.

Sismabonus e Ecobonus, i meccanismi della cessione

Le Entrate hanno ricordato inoltre che la cessione può avvenire nei confronti di fornitori, imprese che hanno realizzato i lavori o altri soggetti **collegati**. A questa disposizione il Fisco ha dato un'interpretazione estensiva, spiegando che in presenza di un Consorzio o di una Rete di imprese la detrazione può essere trasferita ad altri consorziati o retisti, anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete.

Unica **differenza tra Sismabonus e Ecobonus** è la cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese. Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata. Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condòmini rientranti nella no-tax area.

Il credito di imposta può essere ceduto al **subappaltatore** di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l'intervento.

Via libera inoltre alla cedibilità, con il quarto chiarimento, anche a favore di **fornitori o subappaltatori e subfornitori che non hanno eseguito i lavori** per i quali è consentito il trasferimento del credito, a condizione che si tratti di interventi rientranti nello stesso contratto di appalto o fornitura.

Sismabonus e Ecobonus, i limiti alla cessione

Il Fisco ha spiegato che per la cessione del Sismabonus valgono le stesse regole previste per l'Ecobonus. È ammessa **una sola cessione** oltre quella originaria.

Per evitare la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta, il Fisco ha infine spiegato che il **collegamento** con il rapporto da cui deriva il diritto alla detrazione deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria sia a quella successiva.

[circolare 17e](#)